

11. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145)

I commi da 819 a 826 della legge di stabilità 2019 determinano il definitivo superamento del principio del saldo di competenza, in vigore dal 2016 e, in via generale, di tutte quelle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Nei fatti, dal 2019 già in fase previsionale l'equilibrio di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, cancellando l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'uso degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato, ma anche l'assunzione di debito nel limite stabilito dall'art. 204 TUEL.

Si tratta di un elemento determinante al fine di una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà contare su maggiori risorse per le spese di investimento. Lo sblocco degli avanzi comporterà anche riguardo alla parte corrente un notevole vantaggio, in quanto non sarà più necessario trovare ulteriori coperture per le spese riguardanti le quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile, fatto che costituiva un oberante onere in capo al singolo ente.

Il comma 831 abolisce, inoltre, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a cinquemila abitanti.

12. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per quanto riguarda la **finanza regionale**, la l. di bilancio 2020 prevede l'anticipo di un anno delle facoltà per le **regioni a statuto ordinario** di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa **per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio**, nonché la definizione di una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio (**commi 541-545**).

Con riferimento alle **regioni a statuto speciale**, si evidenziano le disposizioni volte a recepire l'accordo del 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna e l'attribuzione alla regione Sicilia di un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione, in attuazione dei precedenti accordi (**commi 866-875**).

Per quanto attiene alla **finanza degli enti locali**, si segnala l'incremento della dotazione annuale del **Fondo di solidarietà comunale (FSC)**, di 100 milioni di euro per il 2020, di

200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo e la riduzione del medesimo FSC di circa 14,2 milioni di euro annui in conseguenza dell'unificazione IMU-TASI (**commi 848-850**).

CAPITOLO 3

LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI

SOMMARIO: 1. Il bilancio delle regioni. - 2. La struttura del bilancio regionale. - 3. La gestione del bilancio regionale. - 4. La relazione della Corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa.

1. Il bilancio delle regioni.

Gli ordinamenti contabili regionali, pur uniformati dalla legge dello Stato, sono disciplinati dalle singole Regioni nell'esercizio del loro potere di autonomia organizzativa.

A livello statale, la materia è stata regolata dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 e dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 170 (abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Infatti, la materia è stata modificata, da prima, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e, successivamente dal d.lgs. n. 126/2014 e dalle l. nn. 190/2014 e 68/2014.

La normativa (art. 39 d.lgs. n. 118/2011) prevede che il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il **bilancio di previsione finanziario** che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successive. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il **bilancio di previsione finanziario annuale**.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali, e non può protrarsi, comunque, oltre i quattro mesi (art. 43). Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria.

A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque di durata non superiore al quinquennio. Ogni regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una propria legge finanziaria, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale.

2. La struttura del bilancio regionale.

Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e di cassa e sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Queste ultime sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati (art. 39, comma 5): a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui alla lettera c). Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia quanto all'entrata che alla spesa. Anche per le regioni è previsto un bilancio analitico per capitoli. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

3. La gestione del bilancio regionale.

La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione. La legge statale uniforma le procedure di gestione del bilancio regionale a quelle dello Stato, per quanto riguarda i procedimenti dell'entrata e della spesa, nonché dei residui. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

4. La relazione della Corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa.

Il d.l. n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ha previsto che la Corte dei conti – come avviene ormai da più di venticinque anni per la legislazione di spesa dello Stato (v. art. 7, comma 6, della legge n. 362 del 1988, ora art. 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009) – predisponga anche per la legislazione di spesa delle Regioni una **relazione con cadenza semestrale da trasmettere ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie** adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Con ciò si intende arricchire il patrimonio conoscitivo per le assemblee consiliari circa le questioni di copertura che, come è noto, sono di elevato tasso di tecnicismo finanziario e contabile e possono offrire al legislatore regionale utili elementi informativi sulle possibili criticità.